

Rilevava che l'appellante aveva inteso contestare non la falsità dei fatti materiali che i messi avrebbero compiuto o direttamente percepito prima della dichiarazione di irreperibilità ex art. 143 c.p.c., bensì la valutazione soggettiva espressa da questi ultimi in punto di irreperibilità del [REDACTED] presso l'indirizzo di Via [REDACTED] nonché la diligenza da essi serbata nel giungere a tale conclusione.

Valutazione questa che esulava dalla querela di falso, come condivisibilmente ritenuto dal Tribunale nella sentenza impugnata.

Avverso tale decisione [REDACTED] ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi illustrati da memoria cui ha resistito con controricorso l'Agenzia delle Entrate e [REDACTED] mentre [REDACTED] è rimasto intimato.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Ritenuto che:

Con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4) c.p.c., 118 disp. att. c.p.c, nonché dell'art 111, comma 6 Cost. in relazione all'art 360, comma 1, n.4) c.p.c. per avere la Corte di appello deciso la controversia non prendendo posizione sulle doglianze dell'appellante sulla base di atti e documenti (fidefacenti) depositati in giudizio dallo stesso, e pronunciandosi su motivi mai dedotti sempre dall'appellante [REDACTED] e peraltro non affrontati dal giudice di prime cure.

Con un secondo motivo si denuncia la violazione dell'art 112 c.p.c. in relazione all'art 360, comma 1 n.4) –per avere il giudice di appello omesso di pronunciarsi in merito a quanto denunciato, violando il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.



Con un terzo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 60, comma 1, lettera e) D.P.R. 600/1973 e dell'art 2700 c.c., in relazione all'art 360, comma 1, n.3) c.p.c. per avere il giudice di appello richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui non sarebbero assistite da pubblica fede le attestazioni negative come l'ignoranza circa la nuova residenza del destinatario della notificazione.

Si sostiene che l'odierno ricorrente non avrebbe censurato o contestato le attestazioni rese dai messi notificatori circa l'asserita ignoranza della nuova residenza, ove ovviamente tale circostanza rispondeva mai al vero bensì avrebbe, di contro, rilevato e contestato la falsità delle attestazioni rese dai predetti messi per avere asserito la inesistenza di qualsivoglia abitazione nonostante il deposito in giudizio del certificato storico di residenza e di numerose e plurime notifiche effettuate allo stesso, peraltro anche dallo stesso messo [REDACTED] in epoca antecedente ed in epoca successiva alle notifiche oggetto di giudizio, come risulta dai documenti trascritti nelle Appendici G-H-I al ricorso.

Il primo motivo è infondato.

Sul punto giova ricordare che, secondo la consolidata giurisprudenza espressa da questa Corte di legittimità, la sentenza è nulla perché affetta da *error in procedendo*, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U., Sentenza n. 22232 del 03/11/2016; n. 8053 del 2014; Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019).



Ora, nella specie la Corte di appello, sulla premessa che la c.d. "relata di notifica" fa piena prova, fino a querela di falso, non solo della provenienza dal pubblico ufficiale che l'ha formata, ma altresì delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ha evidenziato che l'oggetto della querela di falso era rappresentato sia dalle relate cron. n. 639 e cron n. 649 del 3.12.2012 ove il messo comunale [REDACTED] ha accertato che [REDACTED] *"non ha abitazione, ufficio o azienda in questo Comune, ai sensi dell'art. 60 lettera e) del D.P.R. 600/1973"* e ha proceduto al deposito dell'atto presso la Casa comunale, sia dagli avvisi di deposito del 3.12.2012 con i quali il messo speciale [REDACTED] ha reso noto di aver depositato presso la casa comunale copia dei provvedimenti intestati al [REDACTED] emessi dall'Agenzia delle Entrate *"stante la mancanza nell'ambito del territorio comunale di qualsivoglia sede e di qualsiasi recapito"*.

Ha poi rilevato che l'oggetto della contestazione non era la falsità materiale degli atti, bensì la valutazione soggettiva espressa da questi ultimi in punto irreperibilità del [REDACTED] presso l'indirizzo di Via [REDACTED] [REDACTED] nonché la diligenza da essi serbata nel giungere a tale conclusione.

Ed ha pertanto concluso che la fattispecie sottoposta alla sua cognizione esulava dall'ambito del giudizio di falso.

La decisione qui impugnata esplicita chiaramente il percorso argomentativo attraverso i quali la Corte distrettuale è pervenuta alla conclusione di ritenere corretta la decisione del Tribunale coerentemente con quanto affermato da questa Corte.

Giova infatti ricordare che ai fini dell'ammissibilità della querela di falso avverso un atto proveniente da un pubblico ufficiale, occorre che il privato aggredisca una delle attestazioni alle quali è riconosciuta fede privilegiata



dall'ordinamento giuridico, purché egli fornisca elementi probatori idonei per dimostrare la falsità del documento.

Poiché la querela di falso ha lo scopo di privare il documento dell'efficacia probatoria qualificata, va ricordato che costituisce orientamento consolidato di questa Corte che l'atto pubblico fa piena prova fino a querela di falso, a norma dell'art. 2700 cod. proc. civ., della sola provenienza dell'atto da chi ne appare sottoscrittore, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.

Questa Corte ha affermato che, nell'ipotesi di notificazione eseguita ai sensi dell'articolo 14/0 del Cpc, la relata di notifica fa fede fino a querela di falso in ordine all'attestazione delle operazioni compiute dall'ufficiale giudiziario ed al contenuto estrinseco delle dichiarazioni da lui ricevute, mentre l'attestazione che il luogo della notificazione fosse l'abitazione del notificando, in quanto risultante da attività meramente informativa, non può considerarsi assistita dalla fede pubblica privilegiata, ben potendo essere dimostrata non rispondente a verità con ogni mezzo di prova (Cassazione civile sez. III, 25/06/2025, n. 17123).

Il secondo motivo è parimenti infondato.

La Corte di appello, dopo aver riassunto i motivi di gravame, ha ritenuto di esaminarli congiuntamente considerando che le questioni veicolate attraverso gli stessi esorbitavano dal tema e dall'ambito della querela di falso.

La Corte di appello non è incorsa in alcuna violazione dell'art. 112 c.p.c. che è configurabile quando il giudice pronuncia oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalle parti ovvero su questioni



estranee all'oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato.

Nella specie la Corte d'Appello ha correttamente individuato l'oggetto della domanda rilevando che i motivi di querela rivelavano la propria manifesta inconsistenza giuridica, non essendo rivolti a far valere la falsità di circostanze assistite da fede privilegiata.

Il terzo motivo è inammissibile.

Il ricorrente non ha inteso confrontarsi, se non genericamente, con le precise argomentazioni della Corte d'Appello, che ha correttamente osservato che le sue doglianze riguardavano asserite, erronee valutazioni, dapprima del messo comunale e successivamente del messo dell'Agenzia delle Entrate nello svolgimento delle loro funzioni - e non atti dotati di fede privilegiata - contenute nelle c.d. relate di notifica.

Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento in favore di ciascun controricorrente delle spese di lite che si liquidano in complessive € 2500,00 oltre ad € 200,00 ed al 15% per spese generali ed accessori di legge ed in € 2500,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, co.1-quater, D.P.R. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, co.1-bis, D.P.R. cit., se dovuto.



Si dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, siano omissi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 10.09 2026.

Il Presidente
(Alberto Giusti)

